


La Bussola



INTESA  SANPAOLO

# LA BUSSOLA

**L'ORARIO DI LAVORO IN INTESASANPAOLO**  
Aggiornamento al 5 Aprile 2013



INTESA  SANPAOLO

# ORARIO DI LAVORO

## Orario di lavoro giornaliero e settimanale

L'orario di lavoro giornaliero è fissato in 7 ore e 30 minuti, secondo i seguenti nastri orari:

- Nastro orario standard, compreso tra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutto il personale
- Nastro orario extra-standard, compreso tra le ore 7.00 e le ore 19.15 per una quota non superiore al 13% del personale

Un'articolazione dell'orario oltre i suddetti nastri è applicabile entro il limite del 2% del personale qualora sussistano effettive esigenze operative e previo accordo sindacale.

Si ricorda che il personale impiegato nelle filiali con orario esteso e quello impiegato in turni è **escluso** da tali nastri orari e percentuali.

Al personale con orario giornaliero diverso dal nastro orario standard vengono riconosciute le seguenti indennità:

<b>AREE PROFESSIONALI</b>	
Per orari giornalieri il cui termine è fissato tra le ore 18.15 e le ore 19.15	<b>Euro 3,68</b> giornalieri
Orari giornalieri che terminano oltre le ore 19.15 (Indennità di turno diurno)	<b>Euro 4,30</b> giornalieri
<b>AREE PROFESSIONALI E QUADRI DIRETTIVI:</b> indennità al sabato agli addetti alla consulenza, non cumulabile con altre forme di indennità	<b>Euro 18,42</b> per ogni sabato lavorato

**L'orario di lavoro settimanale è fissato in 37 ore e 30 minuti**, di norma dal lunedì al venerdì.

- **Al personale appartenente alle Aree Professionali**, dal 1° gennaio 2000, deve essere applicata una riduzione di 30 minuti settimanali, da utilizzare in un giorno alla settimana oppure 15 minuti in due giornate.

In alternativa il lavoratore può scegliere l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, riversando in banca ore l'equivalente di 23 ore annuali.

**Per gli anni 2012-2016** tale dotazione di 23 ore annuali è ridotta di 7 ore e 30 minuti, il cui ammontare è destinato a finanziare il **Fondo per l'Occupazione**; ciò comporta che in tale periodo, non si potrà scegliere la collocazione settimanale della propria riduzione di orario, che sarà obbligatoriamente versata in Banca delle Ore.

- **L'orario di lavoro dei Quadri Direttivi** ha caratteristiche di flessibilità temporale e criteri di "autogestione individuale" che tengano conto delle esigenze operative (CCNL, art 87-comma 2).

La prestazione lavorativa deve comunque essere effettuata, di massima, in correlazione temporale con l'orario applicato al personale inquadrato nella 3a area professionale dell'unità di appartenenza.

Poiché i quadri direttivi non hanno la dotazione annuale delle 23 ore di banca delle ore, il finanziamento del Fondo per l'Occupazione avviene attraverso la riduzione di una giornata di ex festività.

- **Per il personale a part-time** la riduzione di orario non viene versata in banca delle ore, ma viene riconosciuta, in proporzione al proprio orario di lavoro, in giornate di permesso frazionato (PCR).

Una ulteriore giornata annuale di riduzione di orario viene riconosciuta sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile nel limite minimo di un'ora (PCR) , e va utilizzato inderogabilmente nell'arco dell'anno.

**L'orario settimanale di lavoro può essere fissato in 36 ore, superando quindi il diritto alla riduzione di orario delle 23 ore annuali o dei 30 minuti settimanali di banca delle ore, qualora sia distribuito:**

- Su 4 giorni (4 giorni x 9 ore)
- Su 6 giorni (6 giorni x 6 ore)
- Dal lunedì pomeriggio al sabato mattina
- Comprendendo la domenica
- In turni
- Qualora l'orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (filiale estesa)

## **Elasticità di orario**

A favore di tutto il personale appartenente alle Aree Professionali trova applicazione in via automatica a copertura di eventuali ritardi, un'elasticità di orario in entrata fino a 30 minuti, con correlato recupero da parte dell'interessato o alla fine della stessa giornata lavorativa o in altre giornate lavorative dello stesso mese di riferimento.

### **Elasticità di orario su richiesta del lavoratore:**

Il lavoratore può richiedere l'estensione della predetta elasticità a 45 minuti giornalieri, purchè non usufruisca dello spostamento di orario (Protocollo Occupazione e Produttività 19/10/2012).

Il dipendente che ha fruito, in ingresso, del posticipo di orario fino a 30/45 minuti, deve prolungare il termine della propria prestazione lavorativa o nella stessa giornata o in altre dello stesso mese, in modo da non superare 9 ore e 30 minuti di lavoro giornalieri e fermo restando che detto recupero non può essere effettuato contraendo l'orario di intervallo.

Il mancato recupero dell'elasticità entro il mese comporterà in via automatica:

- Addebito a Banca delle Ore
- In caso di mancato credito in Banca Ore, a Permesso Contrattuale Retribuito (PCR)
- Esaurito il PCR verranno effettuate le relative trattenute sulle competenze mensili

L'elasticità di orario non compete al personale adibito a turni o con orario extra standard, mentre ricordiamo che nelle filiali con orario esteso è confermata la possibilità di richiedere le elasticità individuali di orario.

## **Spostamento di orario su richiesta del lavoratore**

Su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'azienda può accordare lo spostamento di orario della prestazione lavorativa con i seguenti limiti:

- Fino a 15 minuti in anticipo o posticipo rispetto all'orario dell'unità organizzativa, con un minimo di 5 minuti e per multipli di 5
- Fino a 30 minuti solo in posticipo, con un minimo di 5 minuti e per multipli di 5

Il personale che fruisce dello spostamento di orario di lavoro può fruire dell'elasticità giornaliera di orario nel limite massimo di 30 minuti.

Lo spostamento di orario non viene concesso al personale adibito a turni o con orario extra standard.

## Orario di sportello

**“L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8.00 e le ore 20.00” (Art. 103 CCNL – comma 1)**

Tale articolo del CCNL ha recentemente trovato applicazione nell’estensione di orario di apertura al pubblico che l’azienda ha reso operativo nelle **Filiali con orario esteso** di cui parleremo più avanti.

L’orario di sportello può essere fissato con **inizio tra le ore 7.00 e le ore 8.00 e termine tra le ore 20.00 e le ore 22.00 solo previo accordo sindacale.**

Inoltre i limiti di cui all’art.103 possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:

- Centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini
- Mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.)
- Complessi industriali
- Manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand)
- Sportelli cambio
- Posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali

**E’ importante ricordare che i lavoratori possono essere adibiti allo sportello (attività di cassa) per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri.**

## Intervallo

Il personale, tranne che nei giorni semifestivi, ha diritto ad un intervallo di un’ora per la pausa pranzo.

Tale intervallo deve essere attuato (anche mediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40 (ad eccezione di Neos Finance Spa e Moneta Spa)

### **Riduzione dell’intervallo a richiesta del lavoratore:**

Il personale delle Aree Professionali può richiedere al Responsabile della propria Unità Organizzativa, la riduzione non occasionale della durata dell’intervallo meridiano a 30 minuti (Protocollo Occupazione e Produttività 19/10/2012).

Ove si verificano nuove/modificate situazioni operative che non consentano il mantenimento di tale riduzione, il Responsabile potrà revocarla con un preavviso di 10 giorni lavorativi.

Per i Quadri Direttivi, la riduzione a 30 minuti dell’intervallo rientra nell’ambito dell’autogestione del proprio orario.

### **Intervallo per il personale a part time:**

Ferme restando le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo di effettuazione dell'intervallo in caso di prestazioni di lavoro superiori alle 6 ore, **il personale part time** può chiedere di fruire o meno dell'intervallo all'interno dell'orario di lavoro secondo le seguenti modalità:

- **Part time verticali** (e giornate a tempo pieno dei part time misti): **intervallo di 60 minuti** (ridotti a 30 minuti per i casi specificatamente autorizzati)
- **Part time orizzontali** (e giornate a tempo parziale dei part time misti): **intervallo di 15 o 30 minuti**

In ogni caso, il personale a part time a rientro dall'intervallo dovrà svolgere una prestazione lavorativa pari ad almeno 30 minuti.

L'eventuale ritardato inizio e/o l'anticipato termine dell'intervallo giornaliero non sono considerati prestazione lavorativa (ad esempio a copertura di eventuali ritardi ad inizio giornata).

### **Ritardo**

E' considerato ritardo l'inizio della prestazione giornaliera dopo l'orario stabilito per l'Unità Organizzativa di appartenenza.

Il sistema INTESAP compensa a fine mese eventuali ritardi fino alla somma di 15 minuti e, solo in caso questo limite venga superato nel corso del mese, provvede al recupero attraverso:

- Addebito a Banca delle Ore (ABO)
- Addebito sulle competenze mensili in caso di mancato credito in Banca delle Ore

Il valore totale delle decurtazioni è arrotondato ai 15 minuti per difetto.

**E' importante ricordare** che il prolungamento della pausa pranzo oltre il limite stabilito non viene considerato ritardo, ma mancata prestazione lavorativa (assenza non giustificata – ANG in INTESAP).

Il totale delle mancate prestazioni nel mese di riferimento comporterà un addebito a banca delle ore o, in caso di mancato credito, a permesso contrattuale retribuito (PCR) o, infine, addebitato sulle competenze mensili.

Anche in questo caso il valore totale delle decurtazioni è arrotondato ai 15 minuti per difetto.

## **Filiali con orario esteso**

Nell'ambito della normativa sugli orari sopra descritta, l'azienda sta attivando in molte filiali l'estensione dell'orario di apertura al pubblico secondo le seguenti modalità:

### **Modello con apertura al pubblico il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00:**

Orario di apertura al pubblico:

- Da lunedì a venerdì: 8.05 – 13.30 e 14.30 – 20.00, con servizio di cassa fino alle 19.45
- Sabato: 9.00 – 13.00 senza servizio di cassa
- Orario Continuato: da lunedì a venerdì 8.05 – 20.00, con servizio di cassa fino a 19.45, sabato 9.00 - 13.00 senza servizio di cassa

### **Modello con apertura al pubblico il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00:**

Orario di apertura al pubblico:

- Da lunedì a venerdì: 8.05 – 13.30 e 14.30 – 20.00, con servizio di cassa fino alle 19.45
- Sabato: 8.00 – 14.00 senza servizio di cassa
- Orario Continuato: da lunedì a venerdì 8.05 – 20.00, con servizio di cassa fino a 19.45, sabato 8.00 – 14.00 senza servizio di cassa

### **Pausa pranzo:**

Nelle filiali in cui è prevista la chiusura al pubblico dalle 13.30 alle 14.30, questa coincide con la pausa pranzo dei colleghi.

Nelle filiali in cui è previsto l'orario continuato di apertura al pubblico viene prevista un'articolazione di massima per la fruizione dell'intervallo, dalle 13.00 alle 14.00 o dalle 14.15 alle 15.15, fermo restando che la procedura INTESAP gestisce con flessibilità il computo dell'intervallo, che deve essere compreso tra le ore 12.00 e le ore 14.40.

### **Orari individuali:**

E' previsto che il personale venga coinvolto nell'estensione di orario mediante la rotazione in 3 diverse articolazioni dell'orario di lavoro individuale, di norma settimanali, e con pianificazione di massima anticipata almeno di un mese.



## Esistono quindi 5 tipi di orari individuali:

- Orario di tipo **A**: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 16.30
- Orario di tipo **B**: lunedì – venerdì dalle 11.48 alle 20.00
- Orario di tipo **C**: 1 giorno dalle 8 alle 17.00, 3 giorni dalle 8 alle 17.30, sabato 9.00-13.00, con un giorno di riposo oltre alla domenica.  
Tale tipo di orario è previsto dal Protocollo Occupazione e Produttività del 19/10/2012, in quanto più favorevole al lavoratore rispetto a quanto previsto dal CCNL cioè dal lunedì pomeriggio al sabato mattina
- Orario di tipo **D** 6x6: lunedì-sabato dalle 8.00 alle 14.00 (solo per filiali che adottano l'apertura al sabato 8.00-14.00, in sostituzione dell'orario di tipo C)
- Orario di tipo **E**: lunedì-venerdì dalle 10.30 alle 19.00, per lavoratori in condizioni di pesante pendolarismo o con situazioni familiari disagiate

In alcune filiali con orario esteso, l'Azienda sta inoltre applicando l'**orario continuato di apertura al pubblico**: in tali filiali viene prevista un'articolazione di massima per la fruizione dell'intervallo, dalle 13.00 alle 14.00 o dalle 14.15 alle 15.15, fermo restando che la procedura INTESAP gestisce con flessibilità l'inizio dell'intervallo, purchè avvenga tra le ore 12.00 e le ore 14.40.

Per quanto riguarda le filiali con orario esteso, è inoltre **importante ricordare**:

- Il personale part time ed i colleghi beneficiari della legge 104/93 per se stessi sono esclusi dalle articolazioni di orario
- Continua a trovare applicazione, l'elasticità di orario in ingresso di 30 minuti, anche a copertura di eventuali ritardi
- Esiste la possibilità di richiedere l'elasticità individuale di orario fino a 45 minuti
- Le prestazioni lavorative aggiuntive straordinarie rese di sabato, salvo diversa indicazione scritta da parte del lavoratore, (così come per tutti i casi in cui il CCNL stabilisce una paga oraria con maggiorazione superiore al 25% o correlati periodi orari di riposo), **saranno automaticamente retribuite** e non accreditate in banca delle ore.
- Per le Aree Professionali, nelle settimane con adibizione all'orario di tipo B (lun-ven 11.48/20.00) e di tipo D (lun-sab 08.00/14.00) è **prevista la decurtazione della riduzione di orario (le 23 ore annuali di banca delle ore) nella misura di 30 minuti settimanali (essendo l'orario settimanale di 36 ore e non di 37 ore e 30 minuti).**



## **Prestazione lavorativa in giornata semifestiva**

Sono giornate semifestive: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 Dicembre, la ricorrenza del Santo Patrono, la vigilia di Pasqua ( per il personale il cui normale orario preveda il sabato lavorativo).

In tali giornate :

- Per il personale a tempo pieno, la prestazione lavorativa è pari alle prime 5 ore
- Per il personale a part time, la prestazione lavorativa viene ridotta proporzionalmente in relazione al personale a tempo pieno, fermo restando che la prestazione lavorativa della giornata non può essere superiore a 5 ore.
- L'orario di sportello non può essere superiore a 4 ore e 30 minuti (CCNL, art 107, comma 7)

**E' importante sapere** che la fruizione, in tali giornate, di ferie, ex festività, giornate di solidarietà', **viene computata a giornata intera.**

## **Riduzione d'orario/ Sospensione dell'attività lavorativa**

In base al Protocollo Occupazione e Produttività del 19/10/2012, nel triennio 2013/2015 la prestazione di ciascun dipendente, compresi gli apprendisti,( è escluso il personale destinatario degli Accordi sull'Occupazione del 02/02/2010, 03/11/2010, 06/12/2011) sarà ridotta complessivamente delle seguenti giornate lavorative, denominate "**Giornate di Solidarietà**", in quanto determineranno una riduzione dello stipendio come specificato più avanti:

- **4 giornate** per il personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo
- **5 giornate** per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo
- **6 giornate** per i Dirigenti

Tali giornate dovranno essere programmate nel piano ferie e **usufruite a giorni interi.**

Ferma restando la facoltà del dipendente di scegliere quando usufruirne nel triennio, ivi compresa la possibilità di utilizzarle interamente nel corso del 2013, la riduzione dovrà essere programmata e garantita nella misura di **almeno:**

- 2 giorni nel 2013 per tutto il personale
- 1 giorno nel 2014 , 2 giorni per QD3/QD4 e Dirigenti
- 1 giorno nel 2015, 2 giorni per i Dirigenti

Per determinare il numero complessivo delle giornate di solidarietà da effettuare verrà preso in considerazione l'inquadramento del dipendente alla data del 31/12/2012 per tutto il personale in essere, all'atto dell'assunzione per il personale assunto successivamente, e per il personale del Monte Parma alla data del 31/12/2013.

### **E' importante ricordare:**

- Le giornate di solidarietà sono coperte per l'intera contribuzione previdenziale a carico del Fondo di Solidarietà, sia per il diritto che per il calcolo della pensione.
- la fruizione delle giornate di solidarietà durante un giorno di ex festività comporta la perdita della giornata di permesso per ex festività!
- Coloro che cesseranno dal servizio dopo il 01/01/2013, (per esempio esodati e pensionati) , dovranno effettuare tutte le giornate di solidarietà previste per il triennio, in quanto in caso contrario verranno addebitate le giornate non effettuate prima della cessazione, con conseguente perdita della retribuzione al 60%.
- Analogamente, il personale assunto nel corso del triennio dovrà effettuare tutte le giornate di solidarietà, indipendentemente dall'anno di assunzione.
- Nel caso di personale con part time misto, la riduzione sarà effettuata per il numero di ore contrattualmente previsto per la giornata in cui vi si darà corso

### **Retribuzione delle giornate di solidarietà:**

Le giornate previste come riduzione di orario saranno retribuite ricorrendo alle prestazioni appositamente previste dal Fondo di Solidarietà per il Sostegno al reddito – Prestazioni Ordinarie(D.M. 158/2000 ).

La normativa prevede un intervento fino al 60% della retribuzione lorda, comprensiva del rateo di tredicesima che sarebbe spettato per la giornata non lavorata, con l'applicazione dei seguenti massimali applicati in base alle diverse fasce di retribuzione:

- Euro 1.107,11 se la retribuzione lorda mensile è inferiore ad Euro 2.037,57
- Euro 1.257,53 se la retribuzione è compresa tra Euro 2.037,57 ed Euro 3.221,70
- Euro 1.611,36 se la retribuzione è superiore ad Euro 3.221,70

La corresponsione avverrà nella busta paga del mese successivo all'effettuazione della giornata di solidarietà tramite un "assegno ordinario.

## **Turni**

I turni sono articolazioni di orario che iniziano o terminano fuori dall'orario extra-standard (07.00/19.15), per le quali si percepisce un'apposita indennità.

Per i turnisti il cui orario di lavoro è all'interno del nastro orario extra-standard, l'orario settimanale può essere di:

- 36 ore senza corresponsione di indennità di turno o riduzione di orario
- 37 ore con corresponsione, per le Aree Professionali, dell'indennità giornaliera di euro 4,30 e della riduzione di orario di 11 ore, riversate in banca delle ore.

Gli addetti a servizi centrali o periferici di elaborazione dati, gli operatori di banca telefonica, di intermediazione mobiliare e gli autisti hanno turni giornalieri compresi tra le ore 06.00 e le ore 22.00.

Orari che comprendano anche **turni notturni, cioè tra le ore 22.00 e le ore 06.00**, sono applicati per: sistemi di controllo dei servizi di sicurezza, presidi ad impianti tecnologici (bancomat, POS, banca telematica), gestione carte di credito e di debito, operatori in cambi /strumenti finanziari in relazione agli orari dei mercati.

Tra la fine di un turno e l'inizio del successivo deve trascorrere un intervallo di almeno 11 Ore. A chi effettua turni notturni spetta inoltre l'indennità di turno notturno di euro 30,68 (CCNL, all.3), euro 37,30 per il personale di DSI (Prot. Occupazione e Produttività 19/10/2012, art 3, comma d). Tale indennità è ridotta del 50% se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Le prestazioni comprese per oltre 2 ore tra le ore 22.00 e le ore 06.00 possono essere effettuate per un massimo di 80 volte l'anno (tranne per servizi di sicurezza e guardiania).

## Orario multiperiodale

L'orario multiperiodale è una tipologia di orario prevista dal CCNL (Art.105) che prevede il possibile superamento, in determinati periodi dell'anno, dell'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (o di 36 se su 4 o 6 giorni lavorativi), e prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.

In tali periodi i lavoratori coinvolti continuano a percepire la retribuzione mensile contrattuale, sia quando avviene il superamento che quando avviene la corrispondente riduzione dell'orario lavorativo settimanale.

Questo può avvenire ove ricorrano esigenze lavorative ed organizzative programmabili, e previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, ed è normato nel modo seguente:

- Può riguardare non più del 2% del personale
- Non può essere applicato al personale a part-time
- La prestazione lavorativa giornaliera non può essere superiore alle 9 ore e 30 minuti ed alle 48 ore settimanali e non può essere inferiore alle 5 ore giornaliere e alle 25 ore settimanali
- I periodi di "maggior lavoro" non possono essere superiori ai 4 mesi all'anno, ed in questi non è prevista la prestazione di tipo straordinario.
- L'azienda deve comunicare con congruo anticipo ai lavoratori l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato.

